

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1892}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BACCINI, SCOCA, MEALLI, CIOCCHETTI, TANZILLI, SACERDOTI, VINCENZO BIANCHI, CAVERI, BAMPO, MAZZOCCHI

Norme per il prolungamento, fino al ventunesimo anno di età, dell'assistenza ai giovani da parte di strutture pubbliche

Presentata il 18 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli operatori sociali delle strutture pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e tutti coloro che a vario titolo si occupano dei minori abbandonati dalle famiglie di origine per vari motivi sociali, hanno avvertito l'esigenza di urgenti modifiche della normativa oggi vigente in materia di assistenza ai ragazzi fino alla maggiore età.

Attualmente, i minori in stato di abbandono sono in qualche modo assistiti dai servizi sociali dei comuni ai quali sono affidati, vuoi dai genitori naturali, vuoi dal tribunale per i minori. L'intervento dei comuni si attua con un ulteriore affidamento ad istituti di assistenza (IPAB o case famiglia laiche o religiose) a cui viene erogata una retta di mantenimento a volte di entità irrisoria.

Nonostante queste difficoltà, durante il periodo della minore età, l'istituzione che accoglie il ragazzo predispone un progetto educativo che prevede, come ultimo atto, l'inserimento del minore nella società civile con un lavoro che gli permetta la piena autonomia economica. Ma, più si avvicina la maggiore età, più si evidenzia il rischio di non veder realizzato il progetto educativo in quanto al diciottesimo anno di età cessa per legge qualunque tipo di assistenza da parte dei comuni di appartenenza.

Per ironia della sorte, quell'età, che tutti i ragazzi desiderano raggiungere per considerarsi maturi e svincolati dalla tutela degli adulti, diventa per i giovani in difficoltà una sorta di spauracchio per il timore di restare soli senza un lavoro e una casa.

A questo proposito, occorre rilevare come anche nelle famiglie normali, che non hanno bisogno dell'assistenza pubblica, i ragazzi che raggiungono la maggiore età non hanno ancora, in altissima percentuale, alcuna autonomia economica, sia per la difficoltà oggettiva di trovare un lavoro, sia per la giovane età che ancora non permette la conoscenza di un mestiere da praticare.

Si può immaginare, a maggior ragione, in quale situazione si trovi un ragazzo che, assistito già da vari anni, e quindi senza una famiglia che lo protegga anche economicamente, arrivi alla maggiore età con la conseguente interruzione dell'assistenza dello Stato.

È legittimo pensare, da parte degli operatori del settore, che non sia giusto distruggere in un giorno il lavoro fatto in

tanti anni e che, anzi, lo Stato debba ulteriormente intervenire allargando le modalità di assistenza a questi ragazzi per permettere loro di raggiungere il fine dell'inserimento nel mondo lavorativo.

Comprendiamo anche come un tale intervento, oltre a rimuovere gli ostacoli sociali che impedirebbero a questi ragazzi di affermarsi nella società, che è dettato costituzionale, toglierebbe dalla strada un certo numero di giovani a rischio di atti di rilevanza penale.

Sembra allora fin troppo ovvio sottolineare l'esigenza di un prolungamento dell'intervento assistenziale dello Stato a favore di quei minori, di cui si accerti il bisogno, e comunque fino ad un massimo di ventuno anni.

A tali fini risponde la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le strutture pubbliche che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedono all'accoglienza o all'assistenza dei giovani in stato di abbandono o di bisogno, possono continuare ad erogare i propri servizi agli assistiti fino al compimento del ventunesimo anno di età, laddove particolari condizioni di disagio ambientale, economico, culturale e familiare, giustifichino il prolungamento dell'assistenza per il recupero educativo e l'inserimento sociale e professionale dei giovani stessi.

2. Il compito di valutare la sussistenza delle condizioni che rendono necessario il prolungamento dell'assistenza è attribuito ad una commissione nominata dal consiglio regionale composta da:

a) un magistrato del tribunale dei minori territorialmente competente;

b) un rappresentante dell'assessorato ai servizi sociali del comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura assistenziale;

c) un medico addetto al dipartimento psichiatrico della unità sanitaria locale territorialmente competente;

d) uno psicologo iscritto all'albo e un esperto in pedagogia, che prestino servizio nei locali consultori;

e) un assistente sociale iscritto all'albo, designato dal relativo ordine regionale.

3. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione di cui al comma 2, dà titolo ad un compenso da porre a carico del fondo previsto dall'articolo 4.

4. Il parere sul prolungamento dell'assistenza fino al ventunesimo anno deve intervenire prima del raggiungimento della

maggior età da parte del giovane assistito ed è vincolante per le strutture pubbliche di cui al comma 1.

5. I giovani che usufruiscono dell'assistenza nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, al compimento della maggior età devono confermare con una dichiarazione espressa la volontà di avvalersi del prolungamento dell'assistenza di cui al presente articolo.

ART. 2.

1. Le finalità di recupero sociale dei giovani assistiti ai sensi dell'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante i seguenti interventi di sostegno:

a) per la formazione scolastica di livello superiore ed universitario, mediante l'erogazione di borse di studio da elargire a condizione che la frequenza scolastica sia regolare e senza interruzioni;

b) per la formazione culturale, con iniziative capaci di sviluppare peculiari attitudini della personalità del giovane anche consentendo l'acquisto di libri e l'accesso a musei, teatri, concerti, mostre, mediante la concessione di specifiche facilitazioni economiche;

c) per la formazione professionale ed artigianale e per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche mediante la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3;

d) per la formazione sportiva, in particolare prevedendo facilitazioni per poter usufruire di strutture sportive pubbliche e private.

ART. 3.

1. Per le finalità di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 2, presso ogni ufficio di collocamento è istituita una sezione speciale per l'avviamento al lavoro dei giovani di cui alla presente legge. Le imprese che attingono per le assunzioni da tali sezioni speciali usufruiscono delle specifiche agevolazioni e dei benefici che sa-

ranno stabiliti dalle regioni previa intesa con i comuni interessati.

2. Per i giovani che abbiano conseguito un diploma o qualificazione in attività artigiane, che non si avvalgono delle procedure d'avviamento al lavoro di cui al comma 1, è prevista la corresponsione, previa istanza, di una « borsa di avviamento al lavoro » consistente in un contributo del 70 per cento sulle spese, debitamente documentate, sostenute per l'avvio dell'impresa artigianale. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro sessanta giorni esprime il parere vincolante sull'istanza e l'ente locale competente deve disporre, nei successivi novanta giorni, l'erogazione della borsa di avviamento al lavoro.

3. Al fine di non precludere, in presenza di particolari situazioni, ai giovani di cui alla presente legge il normale proseguimento dell'*iter* formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro, la commissione di cui all'articolo 1, comma 2, a tal fine integrata dal responsabile dell'ufficio di leva del distretto militare competente, può, a domanda, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo 1, deliberare l'esonero del giovane dagli obblighi di leva militare.

ART. 4.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono una quota parte dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ed i proventi derivanti da una specifica lotteria ad estrazione istantanea da istituire a questo fine.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di ripartizione, tra le amministrazioni interessate, dei fondi di cui all'articolo 4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100